

## PROVINCIA DI PESARO - URBINO

# CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1965, il giorno 31 maggio in Pesaro,

tra

*l'Associazione Provinciale Albergatori di Pesaro (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dal suo Presidente Geom. Gastone Ricci e dai componenti la Commissione Sindacale Cav. Oscar Dolcini, Sig. Giuseppe Bassanini, Sig. Amedeo Filippetti, Sig. Bruno Carabini, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Segretario e Funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pesaro-Urbino*

e

*la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro*

*la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., Unione Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Otello Godi.*

*la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Giuseppe Taras*

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulato in Roma il 30 giugno 1962.

### Art. 1

#### SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustifichino una diversa disciplina e caso per caso.

### Art. 2

#### CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- a) alberghi di prima categoria;
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- c) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- d) alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- e) locande.

### Art. 3

#### ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE

##### LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in *8 ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.*

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

#### Art. 4

##### GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia il cui ammontare viene così fissato:

- a) *alberghi a percentuale* - una mensilità del minimo garantito, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000;
- b) *alberghi a retribuzione fissa* - una mensilità di retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

#### Art. 5

##### FESTIVITA'

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1° Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- 1) qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- 2) qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
- a) *alberghi a percentuale* - un ventiseiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20%;
- b) *alberghi a retribuzione fissa* - un ventiseiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

#### Art. 6

##### RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- a) salario mensile;
- b) percentuale di servizio;
- c) vitto e alloggio.

*Salario:* i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegato A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

*Percentuale di servizio:* verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio, decurtata della trattenuta forfetaria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive e straordinarie e per i compensi al personale extra, verrà mensilmente ripartito tra il personale in base al punteggio indicato nella tabella allegato A, a fianco di ogni qualifica del personale.

*Vitto e alloggio:* spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L. 300 per il vitto (due pasti) e di L. 50 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 4-4-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

#### Art. 7

##### MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensili.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

#### Art. 8

##### RETRIBUZIONE FISSA

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegato C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

#### Art. 9

##### ALBERGHI DI STAGIONE

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 5% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. (Vedi Allegato D).

#### Art. 10

##### PERSONALE EXTRA

Il personale extra, verrà compensato come segue:

- a) *alberghi di prima categoria:*
- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| chef de rang ed equiparati . . . . . | L. 5.600 |
| demi chef ed equiparati . . . . .    | » 4.200  |
| commis ed equiparati . . . . .       | » 3.000  |

- b) *alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:*
- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| chef de rang ed equiparati . . . . . | L. 5.100 |
| demi chef ed equiparati . . . . .    | » 3.900  |
| commis ed equiparati . . . . .       | » 2.700  |

- c) *alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:*
- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| chef de rang ed equiparati . . . . . | L. 4.600 |
| demi chef ed equiparati . . . . .    | » 3.500  |
| commis ed equiparati . . . . .       | » 2.500  |

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

#### Art. 11

##### COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergatori, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le ri-

chieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo. Le richieste per l'eventuale adozione del fisso dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le spese di rappresentanza contrattuali, a cura degli albergatori della Provincia di Pesaro, saranno trattenute, a titolo di contributo sindacale, L. 1.000 pro-capite, a tutti i dipendenti che risultino in forza al 1° luglio di ciascun anno.

Il versamento delle somme riscosse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro il 10 luglio *sul c/c postale 15/8831 intestato «Organizzazioni Sindacali Lavoratori - Pesaro».*

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

#### Art. 12

##### CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

#### Art. 13

##### DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 30 aprile 1965 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 giugno 1962, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c. c. n. l., da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

#### ALLEGATO A

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C - D).

#### ALLEGATO B

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

#### a) SALARIO:

Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale . . . . .	L. 1.300
Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale . . . . .	L. 1.200
Negli Alberghi di 3/4° categoria, il punto vale . . . . .	L. 1.100

#### b) MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:

Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale . . . . .	L. 2.600
Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale . . . . .	L. 2.400
Negli Alberghi di 3/4° categoria, il punto vale . . . . .	L. 2.200

Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia corretta conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di . . . . . L. 4.000

## ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operato (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 30 aprile 1965

Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 <sup>a</sup> cat.	Albergo 2 <sup>a</sup> cat. Pens. 1 <sup>a</sup>	Albergo 3 <sup>a</sup> cat.		Albergo 4 <sup>a</sup> cat. Pens. 3 <sup>a</sup>
				+ 45 letti	- 45 letti	
16	1 <sup>o</sup> Maitre o Maitre unico	103.900	98.900	—	—	—
13	2 <sup>o</sup> Maitre o capo servizio	85.900	82.900	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	73.000	71.000	68.000	65.000	59.000
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2 <sup>o</sup> barman	59.800	57.400	55.000	52.800	48.300
7	Commis (aiuto cameriere)	55.600	53.400	51.300	49.200	45.000
6	idem inf. 18 anni	47.600	45.700	43.700	41.900	38.300
16	Capo cuoco	99.900	95.900	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	82.900	79.900	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	71.000	68.000	65.000	62.000	57.000
9	Aiuto cuoco	56.900	54.600	52.400	50.300	46.000
7	idem inf. 18 anni	49.200	47.300	45.300	43.400	39.600
8	Dispensiere, argenterie	54.800	52.600	50.500	48.500	44.100
7	Faccchini e sgatieri	52.700	50.700	48.600	46.700	42.800
6	idem inf. 18 anni	46.400	44.500	42.700	40.900	37.400
7	Commis di cucina	50.700	48.700	46.600	44.700	40.800
6	idem inf. 18 anni	44.400	42.500	40.700	38.900	35.400
15	1 <sup>o</sup> Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	83.900	79.900	—	—	—
11	Faccchino piani o guardiano/otte	62.000	60.000	57.000	55.000	50.000
8	idem inf. 18 anni	54.000	51.900	49.800	47.800	43.700
7	Centralinista	47.600	45.700	43.700	41.900	38.300
7	idem inf. 18 anni	52.700	50.700	48.600	46.700	42.800
6	Ascensorista o commissionario	46.400	44.500	42.700	40.900	37.400
7	idem inf. 18 anni	47.200	45.300	44.400	42.700	39.200
4	idem inf. 18 anni	32.000	30.800	29.600	28.400	26.100
11	Governante	73.000	71.000	—	—	—
8	Guardarobiera	56.800	54.500	52.300	50.200	46.000
7	idem inf. 18 anni	48.300	47.300	44.500	42.600	39.000
8	Cameriera ai piani	53.800	51.700	49.600	47.600	43.600
7	idem inf. 18 anni	47.100	45.200	43.300	41.500	37.900
7	Aiuto cameriera ai piani	50.500	48.600	46.600	44.800	41.000
6	idem inf. 18 anni	43.700	42.000	40.300	38.600	35.300
7	Lavandaia o sbratrice	51.700	49.700	47.700	45.800	41.900
6	idem inf. 18 anni	44.300	42.600	40.800	39.100	35.800
9	Elettricista, altri specializ.	60.200	57.800	55.500	53.200	48.700
8	Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	54.000	51.900	49.800	47.900	43.700
7	idem inf. 18 anni	47.600	45.700	43.700	41.900	38.300
2	Apprendisti: primi 4 mesi	23.100	22.200	21.300	20.400	18.700
3	idem dal 4 <sup>o</sup> al 12 <sup>o</sup> mese	31.300	30.100	28.800	27.700	25.400
5	idem oltre 12 <sup>o</sup> mese (solo cucina)	41.000	39.400	37.800	36.300	33.400

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.

## ALBERGHI DI STAGIONE

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operato (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 30 aprile 1965

Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 <sup>a</sup> cat.	Albergo 2 <sup>a</sup> cat. Pens. 1 <sup>a</sup>	Albergo 3 <sup>a</sup> cat.		Albergo 4 <sup>a</sup> cat. Pens. 3 <sup>a</sup>
				+ 45 letti	- 45 letti	
16	1 <sup>o</sup> Maitre o Maitre unico	114.300	108.800	—	—	—
13	2 <sup>o</sup> Maitre o capo servizio	94.500	91.200	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	80.300	78.100	71.400	68.300	62.000
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2 <sup>o</sup> barman	65.800	63.200	57.800	55.500	50.700
7	Commis (aiuto cameriere)	61.200	58.800	53.900	51.700	47.300
6	idem inf. 18 anni	52.400	50.300	45.900	44.000	40.200
16	Capo cuoco	109.900	105.500	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	91.200	87.900	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	78.100	74.800	68.300	65.100	59.900
9	Aiuto cuoco	62.600	60.100	55.000	52.800	48.300
7	idem inf. 18 anni	54.200	52.100	47.600	45.600	41.600
8	Dispensiere, argenterie	60.300	57.900	53.000	50.900	46.300
7	Faccchini e sgatieri	58.000	55.800	51.000	49.000	45.000
6	idem inf. 18 anni	51.100	49.000	44.900	43.000	39.300
7	Commis di cucina	55.800	53.600	49.000	47.000	42.900
6	idem inf. 18 anni	48.900	46.800	42.800	40.900	37.200
15	1 <sup>o</sup> Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	92.300	87.900	—	—	—
11	Faccchino piani o guardiano/otte	68.200	66.000	59.900	57.800	52.500
8	idem inf. 18 anni	57.400	55.100	52.300	50.200	45.900
7	Centralinista	52.400	50.300	45.900	44.000	40.200
7	idem inf. 18 anni	58.000	55.800	51.100	49.100	45.000
6	Ascensorista o commissionario	51.100	49.000	44.900	43.000	39.300
7	idem inf. 18 anni	51.900	50.900	46.600	44.900	41.200
4	idem inf. 18 anni	35.200	33.900	31.100	29.800	27.400
11	Governante	80.300	78.100	—	—	—
8	Guardarobiera	62.500	60.000	54.900	52.700	48.300
7	idem inf. 18 anni	53.100	52.000	46.700	44.800	41.000
8	Cameriera ai piani	59.200	56.900	49.700	50.000	45.800
7	idem inf. 18 anni	51.800	49.700	45.500	43.600	39.800
7	Aiuto cameriera ai piani	55.600	53.500	48.900	47.100	43.100
6	idem inf. 18 anni	48.100	46.200	42.300	40.600	37.100
7	Lavandaia o sbratrice	57.000	54.700	50.100	48.100	44.000
6	idem inf. 18 anni	48.700	46.900	42.900	41.100	37.600
9	Elettricista, altri specializ.	66.200	63.200	58.300	55.900	51.200
8	Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	59.400	57.100	52.300	50.300	45.900
7	idem inf. 18 anni	52.400	50.300	45.900	44.000	40.200
2	Apprendisti: primi 4 mesi	25.400	24.400	22.400	21.400	19.700
3	idem dal 4 <sup>o</sup> al 12 <sup>o</sup> mese	34.400	33.100	30.300	29.100	26.700
5	idem oltre 12 <sup>o</sup> mese (solo cucina)	45.100	43.400	39.700	38.100	35.100

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.